Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 71° — **Roma - Mercoledì, 19 febbraio 1930 - Anno VIII** — **Numero 41**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — **Ancona**: ***Fogola Giuseppe***, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: ***Agnelli F.***, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: ***Intendenza di finanza*** (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. **Favia Luigi & Guglielmo***, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — **Benevento**: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — **Bologna**: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: ***F. Croce e Figli***. — Catania: ***Libr. Editr. Giannotta Nicolò***, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: ***F. Piccirilli***. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: ***Libreria Editrice Salomone Giuseppe***, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: ***G. Lunghini e F. Bianchini***, piazza Pace, 31. — Firenze: ***Rossini Armando***, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — **Fiume**: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — **Frosinone**: ***Grossi prof. Giuseppe***. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: ***Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern.***, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: ***Cavillotti G.*** — **Livorno**: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — **Mantova**: ***U. Mondovi***, Corso Vittorio Emanuele, 54. — **Messina**: ***Ferrara Vincenzo***, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; ***A. Vallardi***, via Stelvio, 2, ***Luigi di Giacomo Pirola***, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: ***G. T. Vincenzi e nipote***, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; ***A. Vallardi***, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore **V. Porta***, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: ***Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo***. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola. *Schmidt*, piazza Foro, 17. — **Potenza**: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — **Ravenna**: ***E. Lavagna & Figli***. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti*. — Roma: ***Fratelli Treves dell'A.L.I.***, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88, ***Maglione***, via Due Macelli, 88; ***Mantegazza degli Eredi Cremonesi***; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; ***Istituto Geografico de Agostini***, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: ***G. Marin***, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: ***E. Zaracchi***, via Dante, 9. — **Spezia**: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: ***Editrice F. Casanova & C.***, piazza Garignano. *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: ***Edit. Marcello Disertori***, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; ***Treves & Zanichelli***, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: ***Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato***, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: ***Maj & Malnati***. — **Venezia**: ***Umberto Sormani***, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: ***Giovanni Galla***, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: ***E. De Sconfeld***, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*. — Buenos Ayres: ***Italianissima Libreria Mele***, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Ministeriale 28 dicembre 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1930, col quale è stato approvato il regolamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, deve leggersi in luogo delle parole « fra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie » le seguenti: « tra i cancellieri e segretari giudiziari », come risulta dal testo originale.

(1077)

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'on. Araldo Crollalanza a Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici.

Sua Maestà il Re con decreto del 13 corrente, su proposta del Capo del Governo, ha nominato Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, l'on. Araldo Crollalanza, deputato al Parlamento.

(1078)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **269.**

LEGGE 16 gennaio 1930, n. **63.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1420, per la disciplina del diritto conferito all'assicurato dal secondo comma dell'art. 433 del Codice di commercio, nel caso di fusione di società assicuratrici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1420, per la disciplina del diritto conferito all'assicurato dal secondo comma dell'art. 433 del Codice di commercio, nel caso di fusione di società assicuratrici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **270.**

REGIO DECRETO 23 gennaio 1930, n. **65.**

Dichiarazione di monumento nazionale del sepolcreto Imbriani Poerio in Pomigliano d'Arco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Volendo che, in Pomigliano d'Arco, il sepolcreto delle due grandi famiglie del Risorgimento, Imbriani e Poerio, sia conservato al devoto ossequio degli italiani e tutelato come edificio d'interesse storico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sepolcreto Imbriani Poerio, in Pomigliano d'Arco, è dichiarato monumento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 87. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **271.**

REGIO DECRETO 16 gennaio 1930, n. **64.**

Estensione alla Colonia Eritrea ed alla Somalia Italiana delle leggi e disposizioni sanitarie vigenti nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia Italiana;

Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il testo unico delle leggi sanitarie del Regno, approvato con R. decreto del 1° agosto 1907, n. 636, e tutte le disposizioni vigenti nel Regno in materia di sanità pubblica, sono estese alla Colonia Eritrea e alla Somalia Italiana, per quanto lo consentano le condizioni locali e in quanto non contrastino con le speciali disposizioni sanitarie emanate per le dette Colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 86. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **272.**

REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. **2383.**

Contributo scolastico dovuto dal comune di Monselice ai sensi dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per l'anno 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le loro circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, numero 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 20 novembre 1927 per effetto del quale l'amministrazione delle scuole elementari del comune di Monselice fu assunta dal Consiglio scolastico del Veneto a decorrere dal 1° gennaio 1928;

Veduto l'elenco delle scuole classificate e non classificate legalmente istituite ed esistenti alla predetta data del 1° gennaio 1928 nel citato Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il Comune di Monselice, della provincia di Padova, deve versare per l'anno 1928 alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 25,600 risultante dall'elenco che, d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 66. — FERZI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 *del R. decreto-legge* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, *per l'anno* 1928.

PROVINCIA DI PADOVA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	Totale
1	Monselice	32	800	25,600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 273.

REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2384.

Contributo scolastico dovuto dal comune di Recco ai sensi dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1925-31 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 26 settembre 1925, col quale, a decorrere dal 1° gennaio 1925, fu revocato il R. decreto 1° luglio 1915 che concesse l'autonomia scolastica al comune di Recco;

Veduto l'elenco delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti nel Comune predetto al 1° gennaio 1925: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Recco, della provincia di Genova, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 9600, risultante dall'elenco annesso al presente decreto, per il periodo 1° gennaio 1925-31 dicembre 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 67. — FERZI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 *del R. decreto-legge* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, *per il periodo dal* 1° *gennaio* 1925 *al* 31 *dicembre* 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di GENOVA.			
1	Recco	12	800	9.600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 274.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2386.

Approvazione di varianti allo statuto della libera Università di Camerino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2838, col quale fu approvato lo statuto della libera Università di Camerino;

Veduto il R. decreto 20 settembre 1928, n. 2250, col quale furono approvate delle varianti allo statuto medesimo;

Vedute le nuove proposte delle Autorità accademiche della Università predetta;
Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti allo statuto della libera Università di Camerino, approvato col R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2838, e modificato col R. decreto 20 settembre 1928, n. 2250:

Art. 10, 1° comma. Si sostituisce col seguente:

« Allo svolgimento di ogni corso debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali in giorni distinti; alle istituzioni di diritto privato debbono essere dedicate quattro ore settimanali ».

Art. 19: al n. 3 si sostituisce:

« 3. Istituzioni di diritto privato »;

dal n. 18 in poi si modifica nel modo seguente:

« 18. Diritto sindacale e corporativo;

19. Diritto del lavoro;

20. Contabilità di Stato e nozioni di ragioneria pubblica;

21. Diritto agrario;

22. Medicina legale (corso semestrale);

23. Legislazione sanitaria e farmaceutica (corso semestrale);

24. Lingua tedesca (corso biennale) ».

Art. 21: si aggiunge il seguente comma finale: « Lo studente può modificare, entro i limiti di cui all'art. 20, il piano di studi proposto ».

Art. 27: al n. 5 si sostituisce: « Chimica farmaceutica e tossicologica inorganica »;

Si inserisce, col n. 6, l'insegnamento di « chimica farmaceutica e tossicologica organica »;

Si modifica per tutti i successivi insegnamenti la numerazione progressiva e al n. 21 si aggiunge:

« Chimica analitica (qualitativa e quantitativa) ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 88. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 275.

REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2385.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Catania ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 febbraio 1926, n. 374, col quale il comune di San Giovanni di Galermo è stato aggregato al comune di Catánia e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Palermo alla diretta amministrazione del comune autonomo di Catania, a decorrere dal 28 marzo 1926;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel n. 3 °e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Palermo dai quali risulta che nell'esercizio 1925-1926 quell'Amministrazione scolastica, per la gestione delle scuole elementari del comune di San Giovanni di Galermo, sostenne l'effettiva spesa di L. 31,415.51;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 29 marzo 1914, n. 554, 26 settembre 1926, n. 1877, e 18 novembre 1926, n. 2445, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di San Giovanni di Galermo, ora aggregato al comune di Catania, i corrispondenti contributi di lire 1670.44, L. 2400 e L. 1200;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Catania, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di San Giovanni di Galermo, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 26,145.07 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 28 marzo 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 69. — FERZI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Catania in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di San Giovanni di Galermo.

POSTI DI RUOLO N. 3.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1925-26 *dall'Amministrazione scolastica regionale*:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo . . .	L.	29.626,15
2. Retribuzioni per supplenze	»	242 —
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio . . .	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	1.547,36
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	
Spese sostenute direttamente dal Ministero:		
1. Per scuole non classificate	»	
Totale . .	L.	31.415,51

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L. 1.670,44	
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 2.400 —	
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 1.200 —	
		» 5.270,44
Contributo a carico dello Stato dal 28 marzo 1926 .		L. 26.145,07

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 276.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1929, n. 2377.

Estensione alle Colonie del Codice penale per l'esercito e del Codice penale militare marittimo ed approvazione dell'ordinamento giudiziario militare per le Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice penale per l'esercito;
Visto il Codice penale militare marittimo;
Viste le leggi 24 maggio 1903, n. 205, 5 aprile 1908, n. 161, e 26 giugno 1927, n. 1013;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro, e con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Codice penale per l'esercito, il Codice penale militare marittimo e le relative disposizioni complementari nel Regno sono estesi alle Colonie, senza che occorra speciale pubblicazione, salve le modificazioni ad essi apportate con speciali disposizioni legislative emanate per le Colonie.

Art. 2.

E' approvato l'annesso ordinamento giudiziario militare per le Colonie, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — ROCCO — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 53. — MANCINI.

Ordinamento giudiziario militare per le Colonie.

Art. 1.

La giustizia militare per le Colonie, in tempo di pace, è amministrata:

1° dai tribunali militari coloniali;
2° dal Tribunale supremo militare.

Art. 2.

Presso i tribunali militari coloniali sono costituiti:

a) un ufficio del pubblico ministero;
b) un ufficio d'istruzione;
c) un ufficio di cancelleria.

Art. 3.

I tribunali militari coloniali hanno rispettivamente sede a Tripoli, a Bengasi, all'Asmara, ed a Mogadiscio ed esercitano la giurisdizione nel territorio della Colonia nella quale ciascuno di essi ha sede.

Il Governatore, concorrendo gravi motivi, può con suo decreto stabilire che il dibattimento per determinati giudizi sia celebrato in altre località della circoscrizione.

Art. 4.

I tribunali militari coloniali sono competenti a giudicare di tutti i reati previsti nei Codici e nelle altre leggi penali militari, commessi nelle Colonie dalle persone sottoposte al-

la giurisdizione militare, eccettuati quelli deferiti alla cognizione dei Consigli di guerra o sommari di bordo.

Salvo la competenza dei tribunali militari coloniali nel periodo dell'istruttoria, il giudizio a carico di ufficiali, per reati militari commessi nelle Colonie, ha luogo avanti il tribunale speciale da costituirsi, a norma dell'art. 3 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, in quella sede del Regno che sia stata di volta in volta designata dal Tribunale supremo militare.

Art. 5.

I tribunali militari coloniali sono costituiti:

a) da un presidente ufficiale superiore;

b) da un giudice relatore;

c) da venti giudici ufficiali delle forze armate dello Stato di grado non inferiore a tenente o corrispondente, e, qualora di pari grado del presidente, di anzianità inferiore.

Mancando il presidente, l'ufficiale più elevato in grado o più anziano ne fa le veci.

Art. 6.

Il presidente e gli ufficiali giudici dei tribunali militari coloniali sono scelti fra gli ufficiali in servizio permanente effettivo nella Colonia o sulle navi stazionarie nelle acque della Colonia o richiamati in servizio presso le forze armate della Colonia medesima.

La nomina è fatta anno per anno con decreto del Governatore.

Il giudice relatore per i tribunali militari della Tripolitania e della Cirenaica deve appartenere al ruolo della magistratura militare ed è destinato con decreto del Ministro per la guerra di concerto con quello per le colonie, inteso il Regio avvocato generale militare.

Le funzioni di giudice relatore presso i tribunali militari della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana sono affidate ad uno dei magistrati ordinari residenti in Colonia designati annualmente dal Governatore.

Art. 7.

I tribunali militari coloniali giudicano con l'intervento:

a) del presidente;

b) del giudice relatore;

c) di quattro ufficiali giudici designati dal presidente fra quelli appartenenti al tribunale.

Art. 8.

Per i giudizi a carico di militari appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica od alle Legioni libiche permanenti della M.V.S.N., il Collegio deve essere composto in prevalenza da ufficiali delle rispettive forze armate, salvo che ciò non sia possibile per il numero dei giudici presenti in Colonia appartenenti alle forze medesime.

Negli altri casi almeno uno dei giudici del Collegio, compreso fra questi il presidente, deve appartenere alla stessa forza armata dell'accusato, salvo che nella Colonia non esistano reparti di detta forza.

Qualora si debbano giudicare più accusati appartenenti a forze armate diverse, la composizione del Collegio è fatta in modo che in esso si trovino le rappresentanze di ciascuna, sempre che nella Colonia esistano i rispettivi reparti.

Art. 9.

In caso di assenza o di impedimento di alcuno dei giudici designati per l'udienza, il presidente, prima che il dibattimento abbia inizio, lo sostituisce con altro giudice dello stesso tribunale.

Nei dibattimenti che prevedonsi di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che uno o più giudici, oltre quelli che compongono il Collegio giudicante, assistano al dibattimento nella qualità di supplenti.

Nei giudizi a carico esclusivamente di militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o delle Legioni libiche permanenti della M.V.S.N., almeno uno dei supplenti deve appartenere alle rispettive forze armate, salvo che ciò non sia possibile per il numero dei giudici presenti in Colonia appartenenti alle forze medesime.

I giudici supplenti sostituiscono gli effettivi per ordine di grado ed, a parità di grado, per ordine di anzianità, salvo in ogni caso il disposto del precedente capoverso.

Art. 10.

Il giudice relatore presso i tribunali militari coloniali provvede, oltre che alla relazione della causa, anche all'estensione delle sentenze e delle ordinanze.

Art. 11.

Le funzioni del pubblico ministero presso i tribunali militari coloniali, sono esercitate da Regi vice avvocati militari e sostituti, appartenenti al ruolo della magistratura militare, destinati dal Ministro per la guerra di concerto con quello per le colonie, inteso il Regio avvocato generale militare.

Art. 12.

Presso i tribunali militari della Tripolitania e della Cirenaica vi è un giudice istruttore appartenente al ruolo della magistratura militare, destinato dal Ministro per la guerra di concerto con quello per le colonie, inteso il Regio avvocato generale militare.

Presso i tribunali militari della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana le funzioni di giudice istruttore sono affidate al locale Regio vice avvocato militare od a chi temporaneamente lo sostituisce.

Art. 13.

Per urgenti ragioni di servizio i Regi vice avvocati militari ed i Regi sostituti avvocati militari destinati presso i tribunali militari della Tripolitania e della Cirenaica possono, per disposizioni del Regio avvocato generale militare, assumere temporaneamente la funzione di giudici relatori o giudici istruttori e viceversa presso lo stesso tribunale, ma chi abbia in un procedimento compiuto funzioni di pubblico ministero non può partecipare allo stesso procedimento come giudice relatore e viceversa.

La temporanea assunzione delle funzioni previste nel precedente comma non può superare la durata di quattro mesi; per una maggiore durata occorre un decreto del Ministro per le colonie di concerto con quello per la guerra.

Art. 14.

In caso di assenza od impedimento del titolare dell'ufficio del pubblico ministero presso i tribunali militari della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana, le relative funzioni sono esercitate da un ufficiale in servizio permanente effettivo nella Colonia o sulle navi stazionarie nelle acque della Colonia medesima nominato dal Governatore di volta in volta.

In caso di assenza od impedimento del magistrato designato ad esercitare le funzioni di giudice relatore presso i

tribunali militari anzidetti, esso sarà sostituito da un altro magistrato ordinario residente in Colonia pure designato annualmente dal Governatore.

Art. 15.

Presso ciascun tribunale militare coloniale è costituita una Commissione istruttoria.

La Commissione istruttoria funziona nei procedimenti per i quali si adotta l'istruzione formale. Essa decide sulla chiusura dell'istruzione, pronuncia il rinvio al giudizio od il proscioglimento dell'imputato e delibera su ogni altro provvedimento, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 16.

La Commissione istruttoria è composta da un ufficiale superiore od, in mancanza, da un capitano che la presiede, dal giudice istruttore e da quattro ufficiali appartenenti alle forze armate dello Stato di grado non inferiore a capitano e, a parità di grado, di anzianità inferiore a quella del presidente.

Il presidente e gli altri ufficiali componenti la Commissione istruttoria sono scelti tra gli ufficiali in servizio effettivo permanente nella Colonia o sulle navi stazionarie nelle acque della Colonia o richiamati in servizio presso le forze armate della Colonia medesima, e sono nominati anno per anno con decreto del Governatore.

Art. 17.

La Commissione istruttoria giudica con l'intervento del presidente, del giudice istruttore incaricato dell'istruzione del processo e di un ufficiale appartenente alla Commissione stessa, designato dal presidente.

Ove trattisi di giudizi a carico di militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o delle Legioni libiche permanenti della M.V.S.N., la Commissione istruttoria di regola è presieduta da un ufficiale delle rispettive forze armate, di grado o di anzianità superiori all'altro componente militare.

Fermo il disposto del comma precedente, il presidente o l'altro ufficiale componente la Commissione deve appartenere alla stessa forza armata dell'imputato, salvo che ciò non sia possibile per il numero dei giudici presenti in Colonia appartenenti alla forza medesima.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce l'ufficiale più elevato in grado o più anziano appartenente alla Commissione.

Le sentenze e le ordinanze sono estese dal giudice istruttore.

Art. 18.

Le funzioni di cancelleria presso i tribunali militari della Tripolitania e della Cirenaica sono esercitate dai cancellieri militari, destinati dal Ministero della guerra, di concerto con quello delle colonie, inteso il Regio avvocato generale militare. Presso i tribunali militari della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana, sono esercitate dal cancelliere del tribunale o del giudice della Colonia.

Art. 19.

Per urgenti ragioni di servizio il Governatore può, su richiesta del Regio avvocato militare della Colonia, assegnare temporaneamente al tribunale militare coloniale, con funzione di cancellieri, ufficiali inferiori delle forze armate dello Stato, che prestino servizio nella Colonia.

Art. 20.

La pianta organica del personale dei tribunali militari coloniali è stabilita dalle tabelle annesse al presente ordinamento, vistate dal Ministro proponente.

Alla destinazione in Colonia dei magistrati e cancellieri della giustizia militare previsti dalle predette tabelle si provvede nei limiti degli attuali organici, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, prorogate con il R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457.

Art. 21.

Il personale appartenente al ruolo della magistratura militare indosserà nelle sedute, nelle solennità e nelle funzioni pubbliche l'uniforme del cessato corpo militare della giustizia con i distintivi del grado corrispondenti a quello da esso occupato nella tabella annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il personale, di cui al comma precedente, quando indosserà l'uniforme militare sarà soggetto ai doveri disciplinari degli ufficiali in congedo che vestono la divisa.

I magistrati ordinari nelle sedute indosseranno la toga.

Art. 22.

Nei procedimenti avanti i tribunali militari coloniali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni procedurali contenute nelle leggi penali militari vigenti nel Regno e nei decreti portanti modificazioni alle medesime.

Dove nelle dette disposizioni si nomina il « Comando di divisione » o « Comando in capo di Dipartimento militare marittimo » si intende sostituito rispettivamente il « Comando del Regio corpo di truppe coloniali » o il « Comando di marina della Colonia ».

Art. 23.

L'autorizzazione a procedere contro ufficiali investiti di funzioni di governo, per reati militari commessi in Colonia, necessaria a norma delle vigenti disposizioni per le Colonie, è richiesta dal rappresentante del pubblico ministero presso il tribunale militare coloniale al Governatore. Alla domanda debbono essere uniti gli atti occorrenti a giustificarla.

Il Governatore informa il Ministro per le colonie delle richieste di autorizzazione ricevute e delle decisioni adottate.

Art. 24.

In tutti i procedimenti a carico di ufficiali, per reati commessi in Colonia, dopo che sia stata compiuta l'istruttoria, il rappresentante del pubblico ministero presso il tribunale militare coloniale trasmette gli atti direttamente all'avvocato generale militare per la designazione della sede nella quale dovrà costituirsi il tribunale militare speciale ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del presente ordinamento.

Art. 25.

Contro la sentenza del tribunale militare coloniale, tanto il rappresentante il pubblico ministero, quanto il condannato possono ricorrere al Tribunale supremo militare in Italia, nel termine di cinque giorni oltre quello in cui fu pronunziata la sentenza, presentando il ricorso al cancelliere del tribunale militare della Colonia.

In caso di condanna alla pena di morte, il Governatore della Colonia può sospendere l'esecuzione della sentenza e promuovere la Grazia Sovrana.

Art. 26.

Sono abrogati gli articoli da 89 a 96 dell'ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea approvato con R. decreto 7

febbraio 1926, n. 342, il R. decreto 12 agosto 1927, n. 1776, gli articoli da 62 a 72 dell'ordinamento giudiziario per la Somalia Italiana approvato con R. decreto 8 giugno 1911, n. 937, con le modificazioni apportate dal R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3036, i Regi decreti 1° febbraio 1920, n. 199, e 3 giugno 1924, n. 1137, l'art. 5 del R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, e tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente ordinamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Tabella del personale dei tribunali militari della Tripolitania e della Cirenaica.

FUNZIONARI	GRADO	Numero
Avvocato militare (1) . .	Regio vice avvocato militare .	1
Relatore	Giudice relatore della giustizia militare	1
Istruttore	Giudice istruttore della giustizia militare	1
Cancelliere	Cancelliere della giustizia militare	1
Interprete	Interprete del ruolo coloniale .	1

Per il personale di scrittura ed ordinanze d'ufficio si provvede con sottufficiali e graduati di truppa assegnati dal Comando del Regio corpo di truppe coloniali.

(1) Quando sia richiesto da imprescindibili esigenze di servizio, può essere destinato, per coadiuvare l'avvocato militare, un altro Regio vice avvocato militare o un Regio sostituto avvocato militare.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Tabella del personale dei tribunali militari della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana.

FUNZIONARI	GRADO	Numero
Avvocato militare (1) . .	Regio vice avvocato militare .	1
Relatore	Magistrato residente in colonia	1
Cancelliere	Cancelliere del tribunale o del giudice della colonia	1
Interprete	Interprete del ruolo coloniale .	1

Per il personale di scrittura ed ordinanze d'ufficio si provvede con sottufficiali e graduati di truppa assegnati dal Comando del Regio corpo di truppe coloniali.

(1) Quando sia richiesto da imprescindibili esigenze di servizio, può essere destinato, per coadiuvare l'avvocato militare, un altro Regio vice avvocato militare o un Regio sostituto avvocato militare.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1929.
Riconoscimento del Fascio di Pieve a Nievole (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Pieve a Nievole (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Pieve a Nievole (Pistoia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1930 - Anno VIII
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 327.

(1057)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1929.
Garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali:

Decreta:

Articolo unico.

Per l'esercizio 1929-1930 l'assunzione di nuovi rischi a carico dello Stato, per concessioni di garanzia dei crediti all'esportazione, non potrà superare la somma di L. 200 milioni.

Per detto esercizio è fissato in L. 120.000.000 il limite massimo complessivo delle garanzie che potranno essere concesse per affari conchiusi con gli importatori di una stessa Nazione.

Restano annullate le assegnazioni degli esercizi precedenti che non risultano impegnate a tutto il 30 giugno 1929 per garanzie effettive e per formali affidamenti, i quali ultimi, in ogni caso, non potranno avere una durata superiore a mesi sei.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 ottobre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(1079)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1930.

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Milano.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;
Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928, per l'applicazione della legge su menzionata;
Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1929-VII, registro 4, Ufficio riscontro poste, foglio 324, che provvede alla costituzione della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Milano;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione incaricata di vigilare a che le radiodiffusioni per la città di Milano siano eseguite in modo soddisfacente, e costituita dai signori:
Ing. cav. uff. Pietro Molfino, ispettore di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presidente;
Maestro cav. uff. Renzo Bossi, membro;
Ing. Eugenio Gnesutta, radiocultore, membro;
Dott. Gabriele Re, vice ispettore telegrafico, segretario,
è confermata in carica per un anno dalla data del 19 febbraio 1930.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: CIANO.

(1081)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1930.

Autorizzazione alla Società « Immobiliare Veneto Lombarda » in Milano ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 520, che reca agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio;
Veduto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2734, che fissa le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto legge predetto;
Veduta la documentata domanda in data 28 settembre 1929 della Società anonima « Immobiliare Veneto Lombarda », con sede in Milano, diretta ad ottenere la facoltà di emettere obbligazioni oltre il limite del capitale versato;
Veduti lo stato ipotecario della proprietà immobiliare e la situazione economica della società istante;

Decreta:

La Società anonima « Immobiliare Veneto Lombarda », con sede in Milano, via Manzoni, 46, è autorizzata ad emettere obbligazioni per l'importo di 1.500.000 lire, anche oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio.

L'emissione predetta sarà garantita da iscrizione ipotecaria per L. 1.500.000, più gli interessi e gli accessori, sullo stabile di proprietà della Società Immobiliare Veneto Lombarda, sito in Milano, corso Buenos Aires n. 75.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(1080)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1930.

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Roma.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;
Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928, per l'applicazione della legge su menzionata;
Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1929, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1929-VII, registro 4 Ufficio riscontro poste, foglio 180, che provvede alla costituzione della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Roma;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione incaricata di vigilare a che le radiodiffusioni nella città di Roma siano eseguite in modo soddisfacente, e costituita dai signori:
Ing. cav. Michele De Ceglie, ispettore tecnico principale P. T., presidente;
Maestro Francesco Baiardi, professore al Conservatorio di Santa Cecilia, membro;
Ing. Umberto Martini, radiocultore, membro;
Cav. Giovanni Palma, ufficiale di 1ª classe P. T., segretario,
è confermata in carica per un anno dalla data del 14 febbraio 1930.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: CIANO.

(1082)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-14034.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscar Beseg fu Giovanni, nato a Trieste il 30 agosto 1885 e residente a Trieste, via Gatteri, n. 50, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bessi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscar Beseg è ridotto in « Bessi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(274)

N. 11419-14251.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ettore Birghel fu Alessandro, nato a Arco (Venezia Tridentina) il 16 febbraio 1901 e residente a Trieste, via Mazzini, n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Borghesi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ettore Birghel è ridotto in « Borghesi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(275)

N. 11419-14042.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Breznik fu Martino, nato a Ratschach il 4 gennaio 1870 e residente a Trieste, via Pietro Zorutti, n. 469, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bressi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Breznik è ridotto in « Bressi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Francesca Breznik nata Ovsec di Giacomo, nata il 3 aprile 1874, moglie;
2. Alfonso di Antonio, nato il 3 luglio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(276)

N. 11419-10705.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alessandro Calcich fu Agostino, nato a Trieste il 2 maggio 1871 e residente a Trieste, salita Trenovia, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calici »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alessandro Calcich è ridotto in « Calici ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Calcich nata Ferluga fu Antonio, nata il 15 gennaio 1875, moglie;
2. Silvano di Alessandro, nato il 9 gennaio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(277)

N. 11419-10706.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Nerina Calcich di Alessandro, nata a Trieste il 26 febbraio 1907 e residente a Trieste, Salita Trenovia, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calici »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Nerina Calcich è ridotto in « Calici ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(278)

N. 11419-16827.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Casteliz fu Francesco, nato a Trieste il 10 ottobre 1859 e residente a Trieste, Corso Garibladi, n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Castelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Casteliz è ridotto in « Castelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa Casteliz nata Mlekuz di Antonio, nata il 7 marzo 1876, moglie;
2. Francesco di Edoardo, nato il 1° giugno 1903, figlio;
3. Maria di Edoardo, nata il 2 dicembre 1904, figlia;
4. Antonio di Edoardo, nato il 27 marzo 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(279)

N. 11419-14250.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Stanislo Caucich di Lodoviso, nato a Trieste il 4 dicembre 1906 e residente a Trieste, via Molin a Vento, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cauci»;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stanislao Caucich è ridotto in «Cauci».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(280)

N. 11419-14194.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Floriano Cociancich di Andrea, nato a San Tomà (Capodistria) il 1° febbraio 1892 e residente a Trieste, Santa Maria Mad. Sup. n. 103, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Canziani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Floriano Cociancich è ridotto in « Canziani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Cociancich nata Iablansek fu Antonio, nata il 30 luglio 1895, moglie;
2. Nives di Floriano, nata l'11 gennaio 1920, figlia;
3. Ferruccio di Floriano, nato il 7 luglio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(281)

N. 11419-7915.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Crusiz in Zeh fu Giovanni, nata a Trieste il 16 aprile 1892 e residente a Trieste, via San Zenone n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Croci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Crusiz in Zeh è ridotto in « Croci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Rinalda di Maria, nata il 14 luglio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(282)

N. 11419-8713.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Carmen Glivar fu Giovanni, nata a Trieste il 20 settembre 1904 e residente a Trieste, Salita Gretta n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Olivari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Carmen Glivar è ridotto in « Olivari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(283)

N. 11419-14064.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Godnig fu Bortolo, nato a Comeno l'11 ottobre 1867 e residente a Trieste, via Guido Brunner n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godenigo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Godnig è ridotto in « Godenigo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Godnig nata Gorenz fu Giacomo, nata il 17 marzo 1873, moglie;
2. Luigi di Luigi, nato il 24 dicembre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(284)

N. 11419-11511.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Antonio Gombac fu Giuseppe, nato a Trieste il 26 aprile 1890 e residente a Trieste, Longera, 100, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gombaci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Antonio Gombac è ridotto in « Gombaci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Gombac nata Baracic fu Lodovico, nata il 17 luglio 1891, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(285)

N. 11419-11510.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ulderico Gorkich fu Maria, nato a Gocce (Vippacco) il 4 luglio 1866 e residente a Trieste, via del Bosco n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Monti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ulderico Gorkich è ridotto in « Monti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Gorkich nata Lenarcic fu Andrea, nata il 15 aprile 1868, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(286)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, con nota 15 febbraio 1930, ha trasmesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 5, contenente modificazioni alle norme vigenti sui Consigli dei Collegi dei ragionieri e sulle rispettive assemblee.

(1083)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 37.

Media dei cambi e delle rendite

del 17 febbraio 1930 - Anno VIII

Francia	74.80	Belgrado	33.75
Svizzera	368.70	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.904	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.665	Norvegia	5.112
Spagna	238.87	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.662	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.563	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.691	Danimarca	5.112
Praga	56.59	Rendita 3.50 %	67.225
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino, Oro	16.37	Rendita 3 % lordo	41.15
Peso Argentino, Carta	7.22	Consolidato 5 %	79.70
New York	19.098	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.90	I serie	73.70
Oro	368.50	II serie	72.80

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	269228	Benvenuti Rainieri di Silvio	L.	100 —
»	269229	Benvenuti Adriano di Silvio.	»	100 —
»	269230	Benvenuti Bianca-Maria di Silvio	»	100 —
»	269231	Benvenuti Emilio di Silvio	»	100 —
3.50 %	715226	Parlato Bianca fu Giuseppe, moglie di Ceva Grimaldi Francesco, domic. a Napoli - vincolata	»	5,600 —
»	715227	Intestata come la precedente	»	364 —
3.50 % cat. *A* Assegno provvisorio	5076	Chiesa di Santa Maria al Frassine, frazione di Massa Marittima (Grosseto)	»	2.33
Cons. 5 %	444210	Patronato scolastico di Ospedaletti (Imperia)	»	525 —
Prest. Naz. 5 %	35021	Beneficio Parrocchiale di S. Clemente delle Mandriole sul Po di Primaro in Ravenna	»	50 —
3.50 %	44256 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Congregazione della conferenza delle Sante Missioni per l'usufrutto: Aniello Felice di Francesco.	»	318.50
»	52467 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente. per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	3.50
Cons. 5 %	98216	Di Fabio Aleandro di Gaetano, domic. in Martinsicuro, frazione del comune di Colonnella (Teramo).	»	250 —
»	98217	Corsi Giulia di Ilario, moglie di Di Fabio Aleandro, ecc., come la precedente	»	50 —
»	367072	Sambucini Giuseppe di Ambrogio, domic. a Serrone (Roma) - vincolata	»	30 —
»	460355	R. Conservatorio di musica « A. Boito » Parma (Lascito Clementina Brusa, ved. Usiglio) - vincolata	»	1,005 —
»	480714	R. Conservatorio di musica « A. Boito » di Parma - vincolata	»	810 —
3.50 %	822552	R. Conservatorio di musica in Parma - vincolata	»	283.50
»	822557	Intestata come la precedente - vincolata	»	518 —
3.50 % Categ. *A*	41620	R. Conservatorio di musica « A. Boito » Lascito Clementina Brusa, ved. Usiglio - vincolata	»	35 —
3.50 %	633660	Petrini Clotilde ved. Bergamaschi	»	350 —
Cons. 5 %	224763 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Casanova Gaetano fu Bernardo, domic. a Monza (Milano) per l'usufrutto: Mandelli Melania fu Tomaso, nubile, domic. a Monza (Milano)	»	600 —
3.50 %	107731	Rossi Teresina di Francesco, nubile, domic. in Potenza - vincolata	»	175 —
Cons. 5 %	455131	Ligore Giuseppe fu Michele, domic. a Palma Montechiaro (Girgenti) - vincolata	»	125 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	494568	Santini Giselda fu Carlo, minore sotto la tutela di Colnago Maria-Elena fu Antonio, ved. De Majo, domic. a Brescia .	L.	200 —
»	494569	Santini Elena fu Carlo, minore, ecc., come la precedente . .	»	200 —
»	494570	Santini Alberto fu Carlo, minore ecc., come la precedente .	»	200 —
Prest. Naz. 5 %	25293	Patronato scolastico di Piazza al Serchio (Massa Carrara) .	»	50 —
3.50 %	713124 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Chiecchio Bartolomeo di Riccardo, domic. in Torino . . . . per l'usufrutto: Chiecchio Riccardo.	»	360.50
Cons. 5 %	48497 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Derchi Giacinto, Paola e Geronima fu Giovanni Battista, minori sotto la p. p. della madre Derchi Luigia di Marcello, ved. di Derchi Giovanni Battista, domic. in Sampierdarena (Genova) . . . . per l'usufrutto: Derchi Luigia di Marcello, ved. di Derchi Giovanni Battista	»	100 —
Cons. 5 % Littorio	9940	Coppolino Marianna di Antonino moglie di Donato Saverio fu Stefano, domic. a Castroreale (Messina) - vincolata . .	»	460 —
Cons. 5 %	351517 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Cavalli Margherita, ecc. . . . . . . per la proprietà: Galli Pietro detto Pierino fu Rinaldo, minore sotto la p. p. della madre Cavalli Margherita di Federico, ved. di Galli Rinaldo, domic. a Milano	»	205 —
Con. 5 % Littorio	42221	Musumeci Maria fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Russo Sebastiana di Salvatore, ved. Musumeci, domic. in Acicatena (Catania)	»	250 —
3.50 %	323279 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ricci Maria e Piero di Giacomo, sotto la p. p. del padre, domic. a Firenze . . . . per l'usufrutto: Girod Giuseppina fu Pietro, ved. di Carpi Cesare durante la vita di Gore Maude fu Ralph, moglie di Ricci Giacomo	»	1,438.50
Cons. 5 % Littorio	15630	Montanari Mariannina fu Giacomo, moglie di Minghini Giovanni, domic. a Lugo (Ravenna)	»	6,995 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	11611	Banfi Antonio fu Ernesto, domic. a Milano	»	20 —
3.50 %	641056	Mansioneria Avanzo nella Cattedrale di Adria (Rovigo) . .	»	56 —
3 %	28775	Beneficio Parrocchiale in Nogara (Verona)	»	3 —
Cons. 5 %	255276 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Spagnuola Mattia fu Angelo, ved. di Pagano Andrea fu Giacomo, domic. in Manfredonia (Foggia) . per la proprietà: Pagano Elena fu Andrea, nubile, domic. a Manfredonia (Foggia).	»	30 —
»	345984	Fabbriceria dei SS. Valentino e Floriano di Cozzuolo in Vittorio Veneto (Treviso)	»	10 —
3.50 %	269187	Fabbriceria della Chiesa Curaziale dei SS. Valentino e Floriano, ecc	»	199.50
»	451506	Fabbriceria della Chiesa di S. Valentino, ecc. . .	»	21 —
Cons. 5 %	282912	Comunità Greco-Orientale in Trieste - vincolata . . .	»	5,475 —

Roma, 31 gennaio 1930 - Anno VIII. *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(998)